

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E GESTIONE

DELL'ALBO FORNITORI DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. E DELLE

SOCIETA' DI GRUPPO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, SERVIZI

DI INGEGNERIA E FORNITURE



Indice

| Premessa e Definizioni | 3 |
|--|----|
| Articolo 1 Ambito di applicazione dell'Albo | 6 |
| Articolo 2 Operatori Economici ammessi | 7 |
| Articolo 3 Composizione dell'Albo e fasce di importo | 7 |
| Articolo 4 Requisiti per la qualificazione all'Albo | 9 |
| Articolo 5 Procedura di iscrizione | 22 |
| Articolo 6 Conclusione dell'iter di qualifica | 24 |
| Articolo 7 Verifiche a campione e attività di Audit | |
| Articolo 8 Validità e Durata della qualifica | |
| Articolo 9 Sospensione della qualifica e squalifica | 26 |
| Articolo 10 Organismi per la verifica dei requisiti | |
| Articolo 11 Modifica del presente Regolamento | |
| Articolo 12 Norme comportamentali | |
| Articolo 13 Tutela dati personali | |
| Articolo 14 Pubblicità | |
| Articolo 15 Foro competente | |
| | |



Premessa e Definizioni

Il Gruppo Autostrade per l'Italia S.p.A. (da qui in avanti "Autostrade" o "il Gruppo Autostrade"), utilizza il portale "Ariba Network" (da qui in avanti "il Portale") per la gestione dell'Albo Fornitori di Gruppo ("Albo" o "Albo di Gruppo"), di seguito disciplinato.

Per l'affidamento di natura pubblicistica per gli appalti di lavori, servizi, servizi di ingegneria e forniture, Autostrade si attiene a quanto indicato dalla vigente normativa pubblicistica.

Il Gruppo Autostrade utilizza la piattaforma di *e-procurement* "Highway to Procurement" (da qui in avanti "la piattaforma HWTP") per la gestione telematica delle procedure di scelta del contraente relativamente agli affidamenti pubblicistici di lavori, servizi, servizi di ingegneria e forniture, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i (di seguito "Codice") e nel rispetto della normativa vigente.

La medesima piattaforma è utilizzata dal Gruppo Autostrade per la gestione telematica delle procedure di scelta del contraente relativamente agli affidamenti privatistici seguendo le norme e procedure interne.

Sul Portale operano:

- In qualità di acquirenti (da qui in avanti denominati l'**Acquirente**):
 - a. Autostrade;
 - b. le Società di Gruppo (in seguito "Società"), per le attività di consultazione e gestione dell'Albo, per le quali si avvalgono del service di Autostrade.
- In qualità di venditori:

Tutti i soggetti individuati dal successivo Art. 2 (da qui in avanti denominati **Operatori Economici**).

Con specifico riferimento ad Autostrade in qualità di Stazione Appaltante, si precisa che vengono considerate singole Stazioni Appaltanti la Direzione Generale e le nove Direzioni di Tronco (Genova, Milano, Bologna, Firenze, Fiano Romano, Cassino, Pescara, Bari e Udine).

Il Portale ha la finalità di agevolare e guidare il processo di interrelazione e scambio di informazioni tra Autostrade e gli Operatori Economici.



In questa ottica è istituito presso Autostrade un Albo telematico di Operatori Economici (da qui in avanti "**Albo"**), che Autostrade gestisce anche per conto di altre Società del Gruppo. Il suddetto Portale è raggiungibile dal sito <u>www.autostrade.it</u> (sezione "Contratti e Fornitori").

La finalità che Autostrade intende perseguire con l'Albo è quella di dotare l'Acquirente di uno strumento di consultazione degli Operatori Economici in possesso di requisiti, preliminarmente dichiarati, di ordine generale e speciale, e relativi alla categoria merceologica per la quale gli O.E. chiedono la qualifica.

Nell'ambito del presente Regolamento ciascuno dei seguenti termini assume il significato di seguito riportato:

<u>"Account":</u> l'insieme dei codici personali di identificazione costituiti da User ID e Password che consentono all'Operatore Economico l'accesso al Portale;

<u>"Albero Merceologico":</u> classificazione nella quale lavori, servizi, servizi di ingegneria e forniture, di interesse dell'Acquirente sono organizzati in Gruppi omogenei (per natura tecnologica, tipologia di attività, ...);

<u>"Albo Fornitori":</u> banca dati centralizzata di Autostrade, gestita da Autostrade anche per conto delle Società, contenente l'insieme degli operatori economici candidati alla qualifica o qualificati secondo il presente Regolamento, articolato su tre "macrocategorie merceologiche": "Lavori" "Servizi e Forniture", "Servizi di ingegneria".

<u>"Candidatura":</u> procedimento che consente agli Operatori Economici interessati di ottenere l'avvio del processo di qualifica nell'Albo ed accedere al Portale HWTP per partecipare alle gare telematiche;

"Casella di posta elettronica certificata dell'Operatore Economico (PEC)": la casella di posta elettronica certificata indicata dall'Operatore Economico al momento della candidatura al Portale. Presso detta casella di posta elettronica certificata l'Operatore Economico elegge domicilio per la ricezione delle comunicazioni, di cui agli articoli 90 e 18 del Codice, inerenti alle procedure di affidamento telematiche pubblicistiche alle quali parteciperà;

"Codice": D.Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni;

<u>"Firma Digitale":</u> un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, come definita dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale);



<u>"Gara telematica":</u> qualsiasi "confronto concorrenziale" che si svolge in modalità telematica sulla piattaforma HWTP (es. procedure di affidamento aperte, ristrette, negoziate, indagini di mercato, affidamenti diretti, ecc.);

<u>"Gara privatistica":</u> procedura indetta dall'Acquirente secondo le regole privatistiche del libero mercato nel rispetto della normativa vigente;

"Gara pubblicistica": procedura di affidamento indetta ai sensi del Codice;

<u>"Gestore informatico del Portale":</u> la Società REPLY S.p.A., in qualità di responsabile della conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Portale, incaricata da Autostrade.

I termini "imprenditore", "fornitore", "prestatore di servizi", "appaltatore", "professionista" e "Operatore Economico", designano una persona fisica o giuridica che offra sul mercato la realizzazione di lavori, servizi, servizi di ingegneria e forniture che, a seguito della richiesta di candidatura inviata ad Autostrade tramite il Portale, ottiene l'abilitazione ad operare nella Piattaforma HWTP;

<u>"Portale"</u>: il *Portale Ariba Network*, ossia l'ambiente telematico virtuale, gestito da un soggetto terzo (REPLY S.p.A.), per mezzo del quale viene effettuato il processo di selezione degli operatori economici presso l'Albo Fornitori da coinvolgere nelle procedure di affidamento pubbliche e private;

"<u>Profilo del Committente</u>": il Sito informatico (<u>www.autostrade.it – sezione "Contratti e</u> <u>Fornitori"</u>) attraverso il quale l'Operatore Economico accede al Portale;

"Qualifica": procedimento che consente agli Operatori Economici interessati di ottenere una valutazione positiva rispetto al possesso dei requisiti indicati nel presente Regolamento e di poter essere invitati a partecipare alle gare telematiche pubbliche e private ad invito dell'Acquirente, nel rispetto dei principi e delle norme indicati nel Libro I e II del Codice.

<u>"Registrazioni di sistema":</u> le risultanze degli archivi elettronici contenenti gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative alla tenuta e gestione delle informazioni inserite presso l'Albo Fornitori;

"Servizi di ingegneria": ai sensi delle Linee guida ANAC n.1 e dell'art. 157 c. 2 del Codice si intendono gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nonché gli ulteriori servizi di architettura e



ingegneria e altri servizi tecnici a supporto, riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;

<u>"Utente/i del Portale":</u> ogni soggetto che opera nel Portale, ivi compresi il Gestore del Portale e gli Operatori Economici;

<u>"Open-es"</u>: piattaforma digitale dedicata alla crescita sostenibile delle imprese, adottata dal Gruppo per supportare gli Operatori Economici nella transizione verso la sostenibilità.

La premessa costituisce parte integrante del presente documento.

Articolo 1 Ambito di applicazione dell'Albo

Gli Operatori Economici qualificati ai sensi del presente Regolamento potranno essere consultati da parte dell'Acquirente ai fini dell'affidamento di contratti di:

- Lavori in modalità pubblicistica ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. a) e b) del Codice;
- Lavori, Servizi, Servizi di Ingegneria e Forniture di natura privatistica.

Nel caso in cui l'Acquirente effettui affidamenti ai sensi del Codice, la scelta degli Operatori Economici da coinvolgere nella procedura di affidamento verrà effettuata nel rispetto dell'art. 50 del Codice.

La qualifica nell'Albo non garantisce alcun affidamento di contratti di lavori, servizi di ingegneria e forniture. Gli Operatori Economici nulla potranno pretendere qualora, nel corso di validità della loro qualificazione, l'Acquirente non dia avvio a procedure di affidamento per la/e categoria/e nelle quali essi risultino qualificati.

L'Acquirente procederà alla selezione degli invitati alle procedure di affidamento e agli adempimenti del presente Regolamento nel rispetto dei principi e delle norme indicati nel Libro I e II del Codice nonché dei principi e le regole delle linee guida aziendali.

Il principio di rotazione nella selezione degli Operatori Economici da invitare alle procedure di affidamento di lavori, servizi, servizi di ingegneria e forniture indette mediante procedura negoziata ai sensi del Codice viene applicato, per categoria merceologica, a livello di singola Stazione Appaltante.

L'iscrizione al Portale è gratuita ed avviene secondo le modalità disciplinate nel presente Regolamento.



Articolo 2 Operatori Economici ammessi

Possono richiedere la qualifica all'Albo i seguenti soggetti:

- 1. gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, anche cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- 3. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (da qui in avanti anche solo "Consorzi di cui all'art.65, comma 2, lettera d) del Codice");
- 4. i consorzi ordinari di concorrenti dì cui all'art. 2602 del Codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui ai precedenti punti, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile da qui in avanti anche solo "Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del Codice;
- 5. gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- 6. i liberi professionisti, singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, i prestatori di servizi di ingegneria stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura;
- 7. le persone fisiche o giuridiche che offrono sul mercato la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi o la fornitura di prodotti.

Articolo 3 Composizione dell'Albo e fasce di importo

L'Albo è articolato secondo i seguenti criteri:

- Legal Entity: le Società del Gruppo per le quali ciascun Operatore Economico può scegliere di proporre la propria candidatura;
- Tipologia di processo: pubblico o privato. La selezione di uno specifico tipo di processo determinerà la richiesta del possesso di specifici requisiti. Inoltre, l'ottenimento dello



nell'Albo.

stato di qualifica per il processo pubblico piuttosto che per il processo privato, determinerà la possibilità, per l'Operatore Economico, di essere coinvolto esclusivamente in procedure di affidamento di lavori, servizi, servizi di ingegneria e forniture afferenti alla tipologia di processo selezionato (procedura pubblicistica o privatistica). Sarà possibile ottenere la qualifica anche per entrambe le tipologie di processo;

- Categoria merceologica: l'Albo è organizzato in tre sezioni corrispondenti alle seguenti macrocategorie merceologiche: "Lavori", "Servizi e Forniture" e "Servizi di ingegneria"; ciascuna sezione è organizzata per categorie merceologiche il cui elenco, definito "Albero Merceologico", è disponibile nel sito www.autostrade.it – sezione "Contratti e Fornitori". Ciascun Operatore Economico è chiamato a selezionare e candidarsi alla qualificazione per una o più categorie in base ai settori economici di competenza o interesse e in base ai requisiti posseduti come descritto nel seguente art. 4.

Autostrade si riserva la facoltà di integrare e/o variare in qualsiasi momento il numero e la denominazione delle categorie merceologiche in relazione alle proprie esigenze.

Gli Operatori Economici possono in ogni momento presentare domanda di qualificazione

La gestione dell'Albo è garantita dalla Direzione Acquisti e Appalti di Autostrade.

Per ogni categoria merceologica sono distinte le fasce di importo di seguito specificate. La qualifica ad una fascia di importo sottintende la qualifica alla/e fascia/e di importo inferiore (ad es. un operatore qualificato in Fascia 3 risulterà qualificato anche nella Fascia 1 e 2).

| Lavori | |
|------------------|--------------------------------|
| Fasce di importo | Valori di riferimento in euro |
| Fascia 1 | Fino a 149.999,99 |
| Fascia 2 | Da 150.000,00 a 257.999,99 |
| Fascia 3 | Da 258.000,00 a 515.999,99 |
| Fascia 4 | Da 516.000,00 a 1.032.999,99 |
| Fascia 5 | Da 1.033.000,00 a 1.499.999,99 |
| Fascia 6 | Da 1.500.000,00 a 2.581.999,99 |
| Fascia 7 | Da 2.582.000,00 a 3.499.999,99 |
| Fascia 8 | Da 3.500.000,00 a 5.350.000,00 |



| Servizi e Forniture | |
|---------------------|--------------------------------|
| Fasce di importo | Valori di riferimento in euro |
| Fascia 1 | Fino a 74.999,99 |
| Fascia 2 | Da 75.000,00 a 149.999,99 |
| Fascia 3 | Da 150.000,00 a 213.999,99 |
| Fascia 4 | Da 214.000,00 a 499.999,99 |
| Fascia 5 | Da 500.000,00 a 1.999.999,99 |
| Fascia 6 | Da 2.000.000,00 a 5.000.000,00 |

| Servizi di ingegneria | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Fasce di importo | Valori di riferimento in euro |
| Fascia 1 | Fino a 74.999,99 |
| Fascia 2 | Da 75.000,00 a 149.999,99 |
| Fascia 3 | Da 150.000,00 a 214.000,00 |
| Fascia 4 | Da 214.000,00 a 499.999,99 |
| Fascia 5 | Da 500.000,00 a 1.999.999,99 |
| Fascia 6 | Da 2.000.000,00 a 5.000.000,00 |

L'invio dei moduli compilati di candidatura, registrazione e qualifica all'Albo, le relative dichiarazioni e la documentazione fornita dagli Operatori Economici hanno la finalità di confermare l'interesse dell'Operatore Economico ad essere qualificato presso l'Albo.

Articolo 4 Requisiti per la qualificazione all'Albo

Gli Operatori Economici, ai fini della qualificazione all'Albo, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale

| | Lavori | Servizi e Forniture | Servizi di ingegneria |
|----|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | <u>Processo pubblico</u> | |
| 1. | Assenza delle cause di e | sclusione di cui agli art. 94-98 | 8 del Codice; |



- 2. In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, iscrizione o domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede;
- 3. Semplice registrazione alla piattaforma di sostenibilità Open-Es.

Processo privato

- 1. Assenza delle cause di esclusione di cui agli art. 94-98 del Codice.
- 2. Semplice registrazione alla piattaforma di sostenibilità Open-Es.

B) Requisiti di ordine speciale

B.1 Requisiti di idoneità

| Lavori | Servizi e Forniture | Servizi di ingegneria |
|--------|------------------------------------|-----------------------|
| | <u>Processo pubblico e privato</u> | |

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della categoria per la quale si richiede la qualifica.
- 2. Iscrizione presso altri registri, ordini o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività per la quale si richiede la qualifica.

B.2 Requisiti di idoneità per specifiche categorie merceologiche

| Servizi |
|------------------------------------|
| <u>Processo pubblico e privato</u> |

Per la categoria SS09AA02 SERVIZIO PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE IN LABORATORIO:

Autorizzazione ministeriale MIT - circolare CSLP 7617/2010 sulle prove per acciaio e cementi.



Per la categoria SS09AA03 SERVIZIO PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE IN SITU:

Autorizzazione ministeriale MIT ex Art.59 del D.P.R. 380/2001

Per la categoria SS10AC02 SERVIZIO PROVE E CLASSIFICAZIONE DI TERRE ED INERTI:

Possesso della concessione ministeriale ai sensi della Circolare 08 settembre 2010, n. 7618/STC - "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce Pag. 10 a 30 di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001" ed in regola con i pagamenti di cui al D.M. n. 267 del 26 novembre 2012 (GURI n. 80 del 05.04.2013)

Per la categoria SS09AB03 SERVIZIO INDAGINI GEOTECNICHE E RILIEVO INTERFERENZE:

Autorizzazione ministeriale MIT - circolare CSLP 7618/2010 sulle prove per terre e rocce.

Per la categoria SS10AA01 SERVIZIO BONIFICA ORDIGNI BELLICI

Iscrizione all'Albo Imprese Specializzate in Bonifica Preventiva e Sistematica da Ordigni Esplosivi tenuto dal Ministero della Difesa, di classifica adeguata alla fascia di importo per la quale si chiede la qualifica.

Per le categorie SS11AB01 VIGILANZA ARMATA e SS11AB04 SERVIZIO CONTAZIONE DENARO E TRASPORTO VALORI

Licenza prefettizia ai sensi degli artt. 134 e 134 bis del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e ss.mm. avente validità per le province per le quali si indica la propria operatività geografica in fase di richiesta di iscrizione.

Per la categoria SS10AA03 SERVIZIO BONIFICA SITI INQUINATI

Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle Categorie 9 o 10 e per le classi adeguate alla fascia di importo per la quale si chiede la qualifica.

Per la categoria SS10AB03 RILIEVI FONOMETRICI E MONITORAGGIO DEL RUMORE



Iscrizione del tecnico competente all'Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica ex art. 21 D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42.

Per le categorie FF04AE01 FORNITURA POMPE DI CALORE, SPLIT, GRUPPI FRIGO, UCA, FANCOIL, FF04AE02 FORNITURA MACCHINE TRATTAMENTO ARIA (MTA), FF04AE03 FORNITURA SISTEMI FREE-COOLING, FF04AE04 FORNITURA FILTRI PER SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA

Abilitazione per gli impianti di cui al DM 37/08 lettere "a", "c", "d" ed "e";

Iscrizione al Registro telematico delle imprese per attività previste art. 8 c.1 DPR 146/2018 e Certificazione F-GAS

Per la categoria SS05AB01 MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA

Abilitazione per gli impianti di cui al DM 37/08 lettere "a", "c", "d" ed "e";

Iscrizione al Registro telematico delle imprese per attività previste art. 8 c.1 DPR 146/2018 e Certificazione F-GAS

Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF 28

Per la categoria SS06AA04 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO

Abilitazione per gli impianti di cui al DM 37/08 lettera "g"

Per la categoria SS11AA01 SERVIZIO PULIZIE

Appartenenza alla fascia di classificazione di cui all'art. 3 d.m. 7 luglio 1997 n. 274 adeguata alla fascia di importo per la quale si chiede la qualifica

B.3 Requisiti di idoneità per servizi di ingegneria

Servizi di ingegneria (tutte le categorie)

Processo pubblico e privato

- 1. Requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263:
 - a. Per i professionisti singoli o associati: possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla categoria merceologica per la quale si richiede la qualifica, oppure, per le Professioni che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla categoria merceologica per la quale si richiede la qualifica, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali.



- b. Per le società di professionisti e di ingegneria: possesso di un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, e in particolare:
 - i soci;
 - gli amministratori;
 - i dipendenti;
 - i consulenti su base annua, muniti di partita IVA che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.
 - c. <u>Per le società di ingegneria</u>: presenza di almeno un Direttore Tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo e di collaborazione/controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni; in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società; abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento della candidatura, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti.

Servizi di ingegneria (per specifiche categorie merceologiche)

Per le categorie SI01AB01 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (CSP - CSE) IN AMBITO CIVILE E SI01AB02 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (CSP - CSE) IN AMBITO IMPIANTISTICO

• Possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008.

Per la categoria SI01AA16 PROGETTAZIONE ANTINCENDIO



• Iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 139 dell'8 marzo 2006.

Per la categoria SI01AB05 SERVIZIO COLLAUDI STATICI

• Iscrizione da almeno dieci anni all'Ordine professionale di appartenenza ai sensi dell'art. 67 comma 2 del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 e svolgimento, nei 10 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, di attività di collaudo statico.

Per la categoria SI01AA06 PROGETTAZIONE IN AMBITO PROTEZIONE DAL RUMORE AUTOSTRADALE

• Possesso della qualifica di "Tecnico Competente in Acustica Ambientale" ai sensi del D. Lgs. 42 del 17 febbraio 2017.

Per la categoria SI01AC02 STUDI SPECIALISTICI RELATIVI ALL'ARCHEOLOGIA

• Iscrizione all'Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica del MIBACT, di cui all'art. 25 comma 2 del Codice.

Per la categoria SI01AA15 VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

Accreditamento quale organismo di controllo di tipo A o di tipo C ai sensi della norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020/2012 "Valutazione della conformità, requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni", ai sensi del regolamento CE n. 765 del 2008 - Settore Costruzioni edili e opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica per la tipologia ispettiva: Ispezione sulla progettazione delle opere.

C) Requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale

Lavori

Per la Fascia 1 Processo pubblico

In caso di assenza di certificazione SOA, si richiedono i seguenti requisiti:

 aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di presentazione della Domanda di iscrizione, lavori analoghi di importo non inferiore ad €



- 149.999,99. I lavori da valutare sono quelli regolarmente eseguiti con buon esito, iniziati ed ultimati entro il quinquennio antecedente tale data. In caso di precedenti lavori eseguiti in R.T.I. e A.T.I., si computerà esclusivamente la quota di lavorazioni effettivamente svolta dalla singola impresa richiedente;
- 2. avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori effettivamente realizzati ed eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della Domanda di iscrizione. Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. L'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 1;
- possesso di adeguata attrezzatura tecnica, intendendo la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati all'esecuzione di lavori.

Lavori

Per le Fasce 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 8 Processo pubblico

4. L'Operatore Economico, all'atto della presentazione della Domanda di qualifica, deve allegare il certificato rilasciato da società di organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla categoria ed alla Fascia di importo (intesa come valore massimo) per la quale richiede la qualifica, secondo quanto riportato nella tabella sottostante.

| CODICE CATEGORIA | CATEGORIA MERCEOLOGICA | CATEGORIE SOA GENERALI | CATEGORIE SOA SPECIALIZZATE |
|---------------------|---|---------------------------|--------------------------------|
| LL01 | Lavori su opere d'arte | OG3 | OS11-OS21 |
| LL02 | Lavori strutturali su opere d'arte | OG3 | OS11 |
| LL03 | Opere strutturali speciali | OG3 | OS21 |
| LL04 | Pavimentazione stradale e manutenzione opere d'arte | OG3 | |



| LL05 | Barriere stradali su opere d'arte | OG3 | OS12-A |
|------|---|------|--------|
| LL06 | Segnaletica stradale non luminosa | | OS10 |
| LL07 | Manutenzione di opere idrauliche | OG8 | |
| LL08 | Manutenzione impianti tecnologici | OG11 | |
| LL09 | Manutenzione illuminazione, cabine elettriche MT e BT, distribuzione elettrica | OG10 | |
| LL10 | Manutenzione impianti antincendio | | OS3* |
| LL11 | Manutenzione impianti termici e di ventilazione | | OS28* |
| LL12 | Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale | OG12 | |
| LL13 | Ristrutturazioni edili e di interni | OG1 | OS6 |
| LL14 | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici | | OS30* |
| LL15 | Barriere paramassi, ferma neve e simili anche con l'utilizzo di tecniche alpinistiche | | OS12-E |
| LL16 | Barriere antirumore | OG3 | OS34 |
| LL17 | Opere d'arte nel sottosuolo | OG4 | OS21 |
| LL18 | Categoria riservata a Stazione Appaltante- Categoria non selezionabile | | |
| LL19 | Sistemazione a verde e opere di ingegneria naturalistica | OG13 | |
| LL20 | Scavi archeologici e attività connesse | | OS25 |
| LL21 | Lavori in terra | | OS1 |
| LL22 | Demolizioni di opere ed impianti | | OS23 |
| LL23 | Ristrutturazioni edifici civili e industriali | OG1 | |
| LL24 | Barriere stradali di sicurezza | | OS12-A |
| LL25 | Apparecchiature strutturali speciali | | OS11 |
| | Ripristino opere a struttura mista | OG3 | OS18 |

*in alternativa, possesso della categoria generale OG11

Per ciascuna categoria merceologica, l'Operatore Economico dovrà possedere tutte le SOA, sia quelle relative alle categorie generali sia a quelle specialistiche, L'Operatore



Economico sarà qualificato per la fascia di importo corrispondente alla minore classifica SOA posseduta tra quelle previste per la categoria merceologica di interesse.

Nel caso di richiesta di qualifica, da parte di un Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lett. g) del Codice, valgono le previsioni dell'art. 67, comma 2 del Codice. Nel caso di richiesta di qualifica da parte di un R.T.I. o Consorzio ordinari, troveranno applicazione le previsioni di cui agli art. 68, 100 e 101 del Codice.

Servizi e Forniture

Per tutte le Fasce Processo Pubblico

Requisiti di capacità economico-finanziaria:

1. Fatturato globale: Somma dei fatturati globali (valore della produzione iscritto in bilancio), conseguiti negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della richiesta di iscrizione all'Elenco, ovvero nel minor periodo di attività, non inferiore a 1,5 volte il valore massimo della classe d'importo per la quale si richiede la qualifica, in riferimento a ciascuna categoria merceologica.

Qualora l'Operatore Economico abbia iniziato le attività da meno di 3 anni, il fatturato dovrà essere rapportato al periodo di attività.

La dimostrazione del requisito è fornita:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di presentazione della richiesta all'Elenco, negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

2. Contratto di punta: Avvenuta esecuzione, nei 3 anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di iscrizione all'Elenco, di un servizio o di una fornitura per categoria analoga alla categoria merceologica per la quale si richiede la qualifica, di importo, IVA esclusa, non inferiore al 30% del valore massimo della fascia d'importo prescelta.



In caso di richiesta di qualifica in più categorie merceologiche, il requisito di cui sopra dovrà essere soddisfatto con riferimento a ciascuna categoria merceologica per la quale si richiede la qualifica.

Gli Operatori Economici interessati devono prendere in considerazione la prestazione eseguita nei 3 anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di iscrizione all'Elenco ovvero la quota parte eseguita nel suddetto periodo di riferimento.

Nel caso di richiesta di qualifica, da parte di un Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lett. g) del Codice, valgono le previsioni dell'art. 67, comma 2 bis, del Codice. Nel caso di richiesta di qualifica da parte di un R.T.I. o Consorzio ordinari, troveranno applicazione le previsioni di cui agli art. 68, 100 e 101 del Codice.

Qualora non si raggiungano le soglie minime indicate per una fascia d'importo, ma l'Operatore Economico risulti comunque idoneo per la classificazione in una fascia di importo inferiore, Autostrade procederà direttamente alla qualifica nella fascia inferiore.

Servizi e Forniture

Per tutte le Fasce Processo privato

Requisiti di capacità economico-finanziaria:

1. Fatturato globale: Somma dei fatturati globali (valore della produzione iscritto in bilancio), conseguiti negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della richiesta di iscrizione all'Elenco, ovvero nel minor periodo di attività, non inferiore a 1,5 volte il valore massimo della classe d'importo per la quale si richiede la qualifica, in riferimento a ciascuna categoria merceologica.

Qualora l'Operatore Economico abbia iniziato le attività da meno di 3 anni, il fatturato dovrà essere rapportato al periodo di attività.

La dimostrazione del requisito è fornita:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di presentazione della richiesta all'Elenco, negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;



 per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

2. Contratto di punta: Avvenuta esecuzione, nei 3 anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di iscrizione all'Elenco, di un servizio o di una fornitura per categoria analoga alla categoria merceologica per la quale si richiede la qualifica, di importo, IVA esclusa, non inferiore al 20% del valore massimo della fascia d'importo prescelta.

In caso di richiesta di qualifica in più categorie merceologiche, il requisito di cui sopra dovrà essere soddisfatto con riferimento a ciascuna categoria merceologica per la quale si richiede la qualifica.

Gli Operatori Economici interessati devono prendere in considerazione la prestazione eseguita nei 3 anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di iscrizione all'Elenco ovvero la quota parte eseguita nel suddetto periodo di riferimento.

Nel caso di richiesta di qualifica, da parte di un Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lett. g) del Codice, valgono le previsioni dell'art. 67, comma 2 bis, del Codice. Nel caso di richiesta di qualifica da parte di un R.T.I. o Consorzio ordinari, troveranno applicazione le previsioni di cui agli art. 68, 100 e 101 del Codice.

Qualora non si raggiungano le soglie minime indicate per una fascia d'importo, ma l'Operatore Economico risulti comunque idoneo per la classificazione in una fascia di importo inferiore, Autostrade procederà direttamente alla qualifica nella fascia inferiore.

Servizi di ingegneria

Tutte le Fasce Processo pubblico

Requisiti di capacità economico-finanziaria:

1. <u>Fatturato globale</u>: Somma dei fatturati globali (valore della produzione iscritto in bilancio o valore corrispondente), conseguiti nei migliori 3 degli ultimi 5 anni dalla data



di presentazione della richiesta di iscrizione all'Elenco, ovvero nel minor periodo di attività, non inferiore a 1,5 volte il valore massimo della classe d'importo per la quale si richiede la qualifica, in riferimento a ciascuna categoria merceologica.

Qualora l'Operatore Economico abbia iniziato le attività da meno di 3 anni, il fatturato dovrà essere rapportato al periodo di attività.

La dimostrazione del requisito è fornita:

- Per le società di capitali mediante i migliori 3 (tre) bilanci approvati alla data di presentazione della richiesta all'Elenco, negli ultimi 5 (cinque) esercizi finanziari;
- Per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- Per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

2. Contratto di punta: Avvenuta esecuzione, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di iscrizione all'Elenco, di un servizio per categoria analoga alla categoria merceologica per la quale si richiede la qualifica, di importo, IVA esclusa, non inferiore al 30% del valore massimo della fascia d'importo prescelta.

In caso di richiesta di qualifica in più categorie merceologiche, il requisito di cui sopra dovrà essere soddisfatto con riferimento a ciascuna categoria merceologica per la quale si richiede la qualifica.

Gli Operatori Economici interessati devono prendere in considerazione la prestazione ultimata nel periodo sopra indicato, ovvero la parte di essa ultimata nel periodo stesso per quella iniziata in epoca precedente, ovvero la sola parte effettuata nel caso di prestazione in corso di esecuzione al termine del periodo.

- 5. Ai fini della qualifica le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato qualora costituite nella forma di società di capitali.
- 6. Nel caso di richiesta di qualifica, da parte di un Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lett. g) del Codice, valgono le previsioni dell'art. 67,



comma 2, del Codice. Nel caso di richiesta di qualifica da parte di un R.T.I. o Consorzio ordinari, troveranno applicazione le previsioni di cui agli art. 68, 100 e 101 del Codice.

Servizi di ingegneria

Tutte le Fasce Processo privato

Requisiti di capacità economico-finanziaria:

2. Fatturato globale: Somma dei fatturati globali (valore della produzione iscritto in bilancio o valore corrispondente), conseguiti nei migliori 3 degli ultimi 5 anni dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione all'Elenco, ovvero nel minor periodo di attività, non inferiore a 1,5 volte il valore massimo della classe d'importo per la quale si richiede la qualifica, in riferimento a ciascuna categoria merceologica.

Qualora l'Operatore Economico abbia iniziato le attività da meno di 3 anni, il fatturato dovrà essere rapportato al periodo di attività.

La dimostrazione del requisito è fornita:

- Per le società di capitali mediante i migliori 3 (tre) bilanci approvati alla data di presentazione della richiesta all'Elenco, negli ultimi 5 (cinque) esercizi finanziari;
- Per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- Per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

2. Contratto di punta: Avvenuta esecuzione, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di iscrizione all'Elenco, di un servizio per categoria analoga alla categoria merceologica per la quale si richiede la qualifica, di importo, IVA esclusa, non inferiore al 20% del valore massimo della fascia d'importo prescelta.



In caso di richiesta di qualifica in più categorie merceologiche, il requisito di cui sopra dovrà essere soddisfatto con riferimento a ciascuna categoria merceologica per la quale si richiede la qualifica.

Gli Operatori Economici interessati devono prendere in considerazione la prestazione ultimata nel periodo sopra indicato, ovvero la parte di essa ultimata nel periodo stesso per quella iniziata in epoca precedente, ovvero la sola parte effettuata nel caso di prestazione in corso di esecuzione al termine del periodo.

- 7. Ai fini della qualifica le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato qualora costituite nella forma di società di capitali.
- 8. Nel caso di richiesta di qualifica, da parte di un Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lett. g) del Codice, valgono le previsioni dell'art. 67, comma 2, del Codice. Nel caso di richiesta di qualifica da parte di un R.T.I. o Consorzio ordinari, troveranno applicazione le previsioni di cui agli art. 68, 100 e 101 del Codice.

Autostrade applicherà a tutte le candidature uno strumento per l'analisi di affidabilità economico-finanziaria dell'Operatore Economico (CGS Cerved), riservandosi di sospendere, in ambito privatistico, il processo di qualifica qualora l'indice CGS fosse inferiore a 24.

Autostrade applicherà inoltre uno strumento per l'analisi reputazionale dell'Operatore Economico, riservandosi di sospendere, in ambito privatistico, il processo di qualifica qualora emergessero informazioni gravemente lesive.

Articolo 5 Procedura di iscrizione

Per iscriversi all'Albo Fornitori, l'Operatore Economico interessato deve procedere innanzitutto con l'**Autocandidatura**, che consiste nel processo di presa visione ed accettazione di tutte le condizioni ed i documenti presenti sul Portale nonché



dell'Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 ("GDPR") e nell'inserimento dei dati anagrafici di base.

A seguito dell'autocandidatura, il Portale invierà, agli indirizzi e-mail indicati dall'Operatore Economico, una mail di invito a procedere con la registrazione al Portale Ariba Network. Qualora l'Operatore Economico sia già registrato al Portale Ariba Network, potrà accedere con le credenziali in suo possesso. Successivamente, l'Operatore Economico riceverà il **Questionario di Registrazione** che dovrà essere compilato e restituito, sempre in modalità telematica attraverso il Portale, corredato di una dichiarazione di veridicità dei dati (Allegato "Dichiarazione Veridicità dei Dati") sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore.

Per proseguire con il processo di qualifica, l'Operatore Economico dovrà compilare tutti i **Questionari di Qualifica** che riceverà sul Portale, inserendo i dati richiesti ed allegando la dichiarazione di veridicità dei dati (Allegato "Dichiarazione Veridicità dei Dati"), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore.

In caso di Operatori Economici non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua diversa, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Il certificato di firma digitale, da utilizzare per la sottoscrizione dei documenti, deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex DigitPA (previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE.

Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno stato non facente parte dell'Unione Europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:



- il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

A tal fine è necessario indicare quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all'autorità che ha rilasciato la firma, allegando documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc).

Si fa presente che sul Portale è presente uno strumento di verifica della firma digitale che è in grado di controllare la validità della firma.

Autostrade effettuerà la verifica della validità delle firme digitali.

Gli atti e i documenti da sottoscrivere a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti digitalmente ovvero se verranno sottoscritti con certificato di firma digitale difforme da quanto sopra richiesto.

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l'incompletezza nelle informazioni o la comprovata non rispondenza al vero delle stesse costituisce causa di mancata qualifica all'Albo.

L'Operatore Economico deve essere in possesso ed indicare necessariamente, oltre ad un indirizzo e-mail standard, anche un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Le comunicazioni per via telematica saranno effettuate dal Portale all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'Operatore Economico stesso al momento dell'iscrizione.

È onere dell'Operatore Economico controllare la propria casella di posta elettronica indicata al momento dell'iscrizione, nonché aggiornare tempestivamente sul Portale qualsiasi variazione di detto indirizzo.

L'accesso al Portale è subordinato inoltre al possesso da parte dell'Operatore Economico della dotazione informatica espressamente indicata nel Portale.

Articolo 6 Conclusione dell'iter di qualifica

Autostrade comunicherà l'esito dell'*iter* di valutazione tramite e-mail all'indirizzo indicato dall'Operatore Economico in fase di candidatura al Portale entro un massimo di 90 giorni dalla data di ricezione dell'istanza completa di tutta la documentazione necessaria ai fini della qualificazione. Eventuali richieste di chiarimento o integrazione da parte di Versione 1.3 del 15/04/2024



Autostrade determineranno la sospensione della valutazione fino a quando l'Operatore Economico non provvederà a fornire quanto richiesto (comunque entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi).

In caso di esito positivo Autostrade inserirà l'Operatore Economico nell'Elenco di coloro che ritiene idonei a partecipare alle procedure di affidamento per lavori, servizi, servizi di ingegneria e forniture nei limiti della fascia di importo attribuita.

In caso di esito negativo l'Operatore Economico ne riceverà comunicazione via e-mail unitamente alle motivazioni.

Articolo 7 Verifiche a campione e attività di Audit

Autostrade si riserva la facoltà di verificare a campione il possesso dei requisiti dichiarati dall'Operatore Economico in fase di iscrizione richiedendo la relativa documentazione a comprova degli stessi. La mancata messa a disposizione della documentazione entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta effettuata da Autostrade comporterà la sospensione della qualifica. In caso di mancata comprova delle dichiarazioni e/o di dichiarazioni mendaci e/o mancato invio della documentazione richiesta nell'ambito delle verifiche a campione, oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza della richiesta, verrà disposta la squalifica dell'Operatore Economico dall'Albo (vedi Art. 9).

La qualifica in Albo non esime gli Operatori Economici dal comprovare la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico professionale dichiarati in sede di qualifica, al momento dell'aggiudicazione di un Contratto.

Autostrade può disporre audit presso gli Operatori Economici iscritti nell'Albo al fine di verificare quanto dichiarato durante il processo di qualifica. Gli Operatori Economici sono tenuti a collaborare attivamente per il corretto svolgimento di tali attività. La mancata disponibilità o il reiterato rifiuto potrebbero portare alla sospensione dello stato di qualifica.

Articolo 8 Validità e Durata della qualifica

La qualifica avrà durata triennale a partire dalla data di comunicazione dell'avvenuta qualificazione, salvo quanto previsto nel successivo articolo 9.



È onere ed obbligo dell'Operatore Economico mantenere aggiornati i dati e la documentazione inserita nel Portale, nonché comunicare tutte le variazioni che siano influenti ai fini della qualifica. L'Operatore Economico avrà 30 giorni (naturali e consecutivi) per assolvere a tale obbligo a partire dalla data di scadenza dei requisiti o del verificarsi delle variazioni. Trascorso tale periodo, Autostrade si riserva la facoltà di sospendere la qualifica dell'Operatore Economico.

Ogni anno solare successivo a quello della qualifica è fatto obbligo all'Operatore Economico di dichiarare il mantenimento dei requisiti di ordine generale, di capacità economico finanziaria nonché tecnico professionale. Tale dichiarazione, verrà resa tramite apposita richiesta inviata mediante Portale da Autostrade e dovrà essere prodotta entro il 31 marzo di ciascun anno. In caso di mancata restituzione del questionario entro tale data, Autostrade disporrà la sospensione della qualifica.

Al termine del periodo di validità della qualifica, l'Operatore Economico dovrà procedere al rinnovo della qualifica, compilando i questionari di Registrazione e Qualifica con i dati aggiornati).

Articolo 9 Sospensione della qualifica e squalifica

Autostrade si riserva la facoltà di disporre la sospensione della qualifica degli Operatori Economici dall'Elenco nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione, entro il 31 marzo, della dichiarazione annuale circa il mantenimento dei requisiti di qualifica;
- b) nell'ambito delle verifiche a campione mancata presentazione della documentazione richiesta nel termine di 15 giorni di cui al precedente articolo 7;
- c) nell'ambito dell'attività di Audit mancata disponibilità o il reiterato rifiuto a collaborare alo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 7;
- d) mancato aggiornamento di dati o documentazione inseriti nel Portale, nel termine di 30 giorni di cui al precedente articolo 8;

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c), la sospensione durerà fino all'avvenuta valutazione da parte di Autostrade del venir meno della causa che ha motivato la sospensione.



Autostrade comunicherà all'Operatore Economico la sospensione dall'Albo tramite e-mail all'indirizzo indicato in fase di iscrizione al Portale.

Autostrade disporrà la squalifica dell'Operatore Economico dall'Albo nei seguenti casi:

- a) cessazione di attività, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo;
- b) mancato invio della documentazione richiesta nell'ambito delle verifiche a campione, oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza della richiesta;
- c) violazione del Codice Etico (consultabile sul sito di Autostrade per l'Italia S.p.A) nonché della Linea Guida Anticorruzione del Gruppo Autostrade (pubblicata sul sito della Società);
- d) negligenza, inadempimento o inadeguatezza nell'esecuzione dei contratti affidati;
- e) adozione di un provvedimento interdittivo antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i;
- f) utilizzo improprio e/o fraudolento del Portale anche in violazione del successivo art. 12;
- g) accertata non veridicità delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale emersa anche durante le verifiche a campione o in occasione delle verifiche propedeutiche all'aggiudicazione;
- h) in tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l'esclusione dai procedimenti concorsuali (per le qualifiche afferenti al processo pubblico).

Nel caso di cui alla lettera d), la squalifica durerà fino ad un massimo di 36 mesi in considerazione della gravità del fatto riscontrato e dei comportamenti posti in essere dall'Operatore Economico per perfezionare l'esecuzione del contratto.

Nei casi di squalifica sopra indicati, Autostrade si riserva il diritto ad agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti e subendi.

Autostrade comunicherà all'Operatore Economico la sua squalifica dall'Albo via mail. Da tale comunicazione l'Operatore Economico avrà 30 giorni per presentare eventuali giustificazioni al fine del reinserimento nell'Albo.

Nei suddetti casi di squalifica, escluso il caso a), l'Operatore Economico non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione prima di 6 (sei) mesi, fermo restando il venir



meno della causa di squalifica e/o un ulteriore diverso termine eventualmente previsto nei provvedimenti amministrativi e/o giudiziari nei quali sia incorso l'Operatore Economico.

Articolo 10 Organismi per la verifica dei requisiti

Il processo di qualifica degli Operatori Economici che hanno presentato la domanda di iscrizione all'Albo è gestito dalle competenti strutture di Autostrade.

Articolo 11 Modifica del presente Regolamento

L'accesso al Portale e l'avvio del processo di qualifica comportano l'accettazione puntuale e incondizionata del presente Regolamento e delle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Autostrade si riserva il diritto di modificare, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento il presente Regolamento. In tal caso la nuova versione dello stesso verrà pubblicata sul Profilo della Committente e sarà inviata una comunicazione, circa la modifica del Regolamento, alla casella di posta elettronica segnalata dall'Operatore Economico all'atto della registrazione al Portale.

Le modifiche al medesimo diventeranno pienamente efficaci dal momento della pubblicazione sul Profilo della Committente.

Si precisa, ad ogni modo, che eventuali modifiche che dovessero intervenire al Codice o altri interventi normativi aventi comunque effetto su quanto disciplinato dal presente Regolamento, dovranno intendersi immediatamente recepiti dagli iscritti dal momento dell'entrata in vigore della relativa legge o disposizione normativa, fermo restando la necessità di recepimento formale da parte di Autostrade mediante pubblicazione di un aggiornamento al Regolamento.

Articolo 12 Norme comportamentali

Nell'utilizzo del Portale, Autostrade e gli Operatori Economici opereranno con diligenza professionale secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice civile. In relazione all'utilizzo del Portale l'Operatore Economico si obbliga a:



- (i) rispettare i termini e le condizioni indicate nel presente Regolamento e nella documentazione presente nelle sezioni informative del Portale;
- (ii) non porre in essere comportamenti o pratiche anticoncorrenziali, lesivi di leggi, regolamenti e/o diritti di terzi e non diffondere dati o informazioni falsi, ingannevoli o illeciti;
- (iii) trattare i dati e le informazioni come strettamente confidenziali o riservati.

Autostrade, anche tramite il Gestore del Portale, si impegna ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici per proteggere la sicurezza dei dati e delle informazioni commerciali scambiate e a impedire l'accesso alle stesse a terzi non autorizzati. In relazione all'utilizzo del Portale, l'Operatore Economico dichiara e garantisce di avere la piena titolarità o disponibilità dei dati, delle informazioni e dei contenuti eventualmente forniti ad Autostrade e che il loro utilizzo da parte dell'Acquirente non viola alcun diritto di terzi né viola leggi e/o regolamenti.

Articolo 13 Tutela dati personali

L'inserimento dei dati personali richiesti è obbligatorio; la loro mancanza rende impossibile l'iscrizione e conseguentemente impedisce la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi, servizi di ingegneria e forniture tramite Portale. I dati personali dell'Operatore Economico verranno trattati dagli Acquirenti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, per le attività di loro rispettiva competenza, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 "GDPR" e della vigente normativa nazionale - D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm.). In particolare, per gli adempimenti previsti dalla anzidetta normativa in materia di protezione dei dati personali, Autostrade provvede a rendere apposite Informative privacy, in relazione ai dati personali trattati rispettivamente nell'ambito dell'iscrizione al "Portale" e alla piattaforma HWTP, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR"), scaricabili e consultabili, in fase di candidatura, ai seguenti link:

http://autostrade-prod.sourcing-eu.ariba.com/ad/selfRegistration;

https://www.autostrade.it/it/privacy.



L'Operatore Economico dichiarerà di aver preso visione di tali Informative, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, e di accettarle integralmente.

Articolo 14 Pubblicità

L'avviso dell'istituzione dell'Elenco è reso noto mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI 5° serie speciale - Contratti Pubblici)

Il presente Regolamento contenente la procedura di iscrizione nell'Elenco degli Operatori Economici dell'Acquirente per l'affidamento dei lavori, servizi, servizi di ingegneria, forniture è reso noto mediante la pubblicazione sul sito internet di Autostrade: www.autostrade.it (sezione "Contratti e Fornitori").

L'elenco degli Operatori Economici qualificati viene pubblicato sul sito internet di Autostrade con cadenza semestrale.

Articolo 15 Foro competente

Le controversie relative all'interpretazione e/o all'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento e quelle relative alla qualifica, sospensione, cancellazione dall'Elenco sono disciplinate dalla legge Italiana e di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma.